REGOLAMENTO (CEE) N. 592/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/89 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che è opportuno agevolare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2776/90 [4], rendendo meno gravosi gli obblighi amministrativi degli speditori dei prodotti vitivinicoli, fatta salva la facoltà degli organismi competenti di controllare la commercializzazione di tali prodotti;

considerando l'opportunità, in tale prospettiva, di consentire che per i prodotti vitivinicoli presentati conformemente alle norme comunitarie in piccoli recipienti sia predisposto un unico documento commerciale omologato o un unico documento commerciale per accompagnare i trasporti congiunti delle partite di prodotti vitivinicoli appartenenti a diverse categorie di prodotti, quali i vini da tavola o i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 986/89 è sostituito dal seguente:

« Un unico documento commerciale omologato o un unico documento commerciale può essere predisposto per accompagnare il trasporto congiunto, da un determinato speditore a un determinato destinatario, di:

— più partite della stessa categoria di prodotti o

— più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura omologato, non recuperabile, sul quale figuri un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.
(4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.